

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARAVALLE, FABBRI Fabio, FINESSI, DALLE MURA,  
SIGNORI e LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1976

#### Interventi urgenti in favore della vitivinicoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di alleviare il grave stato di disagio economico in cui si sono venuti a trovare cantine sociali ed enopoli cooperativi ed associativi a seguito del ritardato pagamento da parte dell'AIMA di quanto stabilito a seguito delle operazioni effettuate in base ai regolamenti CEE nn. 267/75 e 1036/75 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, convertito nella legge 22 aprile 1975, n. 124.

Il credito di esercizio ordinario a tasso eccessivamente oneroso al quale tali enti hanno dovuto attingere per corrispondere ai soci conferitori un anticipo sul conferito stesso ed il perdurare della stasi del mercato vinicolo, hanno contribuito a rendere estremamente gravosa la gestione socio economica degli enti stessi.

La situazione che di fatto si è venuta a creare ha reso perciò in termini palesemente contraddittori le finalità che il legislatore si era posto nel proporre l'intervento dell'AIMA quale sostegno al settore vitivinicolo: infatti il ritardo dell'intervento ed il conseguente indebitamento delle cantine e degli enopoli hanno praticamente vanificato quanto lo stesso legislatore si era proposto.

Da queste considerazioni l'esigenza di un ulteriore intervento con la massima sollecitudine da parte dello Stato, con un contributo corrispondente al 6 per cento sugli importi dovuti dall'AIMA per ritardato pagamento. In tal modo si potrà rimediare almeno in parte ad una situazione pesante e grave e venire incontro alla categoria dei vitivinicoltori.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Sono concessi contributi in favore di cantine sociali e di enopoli di enti cooperativistici ed associativi in dipendenza dei crediti dagli stessi vantati nei confronti dell'AIMA in attuazione delle operazioni previste dai regolamenti CEE n. 267/75 e n. 1036/75 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1975, n. 124.

Per tale contribuzione è autorizzata la spesa di sette miliardi di lire.

## Art. 2.

All'erogazione del contributo di cui all'articolo 1 provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base di apposite domande che le cantine sociali e gli enopoli dovranno presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; tali domande dovranno essere corredate della relativa documentazione attestante l'effettuazione delle operazioni dalle quali sono sorti i crediti stessi.

## Art. 3.

Il contributo è stabilito nella misura del 6 per cento sugli importi dovuti dall'AIMA per i titoli di cui all'articolo 1.

## Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.